

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 16 dicembre 2009, ha approvato il seguente disegno di
legge, d'iniziativa del Governo:*

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle
persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo
Domingo il 14 agosto 2002

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 29.260 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE